

# **LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI**

# COMUNICATO UFFICIALE N. 147 DEL 7 dicembre 2009

# A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

# 1) SERIE A TIM

# Gare del 5-6 dicembre 2009 - Quindicesima giornata andata

Bologna-Udinese 2-1 Fiorentina-Atalanta 2-0 Genoa-Parma 2-2 Juventus-Internazionale 2-1 Livorno-Chievo Verona 0-2 Milan-Sampdoria 3-0 Napoli-Bari 3-2 Palermo-Cagliari 2-1 Roma-Lazio 1-0 Siena-Catania 3-2

## B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 7 dicembre 2009, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

















" " " N. <u>47</u>

#### 1) SERIE A TIM

## Gare del 5-6 dicembre 2009 - Quindicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

## a) SOCIETA'

#### Gara Soc. GENOA - Soc. PARMA

#### Il Giudice Sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale in merito al comportamento tenuto al termine della gara da alcuni tesserati di entrambe le Società,

#### riserva

ogni determinazione in esito agli ulteriori opportuni accertamenti in corso da parte dell'Organo inquirente.

\* \* \* \* \* \* \* \* \*

Soc. BOLOGNA

Soc. MILAN

**Soc. UDINESE** 

## Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Bologna-Udinese sostenitori della Soc. Bologna accendevano un fumogeno nel proprio settore;

nel corso della gara Milan-Sampdoria sostenitori della Soc. Milan accendevano tre bengala e facevano esplodere un petardo nel proprio settore;

nel corso della gara Bologna-Udinese sostenitori della Soc. Udinese facevano esplodere due petardi nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

#### delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

\* \* \* \* \* \* \* \* \*

Ammenda di € 40.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, fatto esplodere continuativamente innumerevoli petardi e acceso innumerevoli bengala e fumogeni, lanciandone alcuni sul terreno e nel recinto di giuoco, nonchè nel settore avversario; per avere inoltre dato luogo a ripetute risse con la tifoseria avversaria, con reciproco lancio di bottiglie, sedate dall'intervento delle Forze dell'Ordine, determinando, al 12° del primo tempo, la sospensione della gara per circa sette minuti, e cagionando, in conseguenza dei lanci e dei tumulti, lesioni personali a tre stewards; per avere infine suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo e per circa quindici minuti, disturbato l'azione del portiere avversario utilizzando un fascio di luce laser, che veniva indirizzato anche verso l'allenatore della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 40.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, fatto esplodere continuativamente innumerevoli petardi e acceso innumerevoli bengala e fumogeni, lanciandone alcuni sul terreno e nel recinto di giuoco, nonchè nel settore avversario; per avere inoltre dato luogo a ripetute risse con la tifoseria avversaria, con reciproco lancio di bottiglie, sedate dall'intervento delle Forze dell'Ordine, determinando, al 12° del primo tempo, la sospensione della gara per circa sette minuti, e cagionando, in conseguenza dei lanci e dei tumulti, lesioni personali a tre stewards; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere numerosi petardi e acceso numerosi bengala nel proprio settore, lanciandone alcuni nel recinto di giuoco e nel settore avversario (art. 14 CGS); per avere inoltre suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, reiteratamente intonato cori insultanti e incitanti alla violenza nei confronti di calciatori avversari, dell'allenatore e del Presidente della squadra ospitata, nonchè di altri sostenitori della medesima Società, che avevano manifestato il loro dissenso da tale comportamento (art. 12 CGS); per avere altresì indirizzato reiteratamente nei confronti di due calciatori avversari dei cori costituenti espressione di discriminazione razziale (art. 11 CGS); sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ed adottato opportune iniziative al fine di prevenire tali deplorevoli comportamenti.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere alcuni petardi ed acceso alcuni bengala, lanciandone tre nel recinto di giuoco e nove nel settore avversario unitamente a parti di seggiolini di plastica; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno e, nel proprio settore, acceso altri fumogeni e fatto esplodere due petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **LIVORNO** per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro cori insultanti; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, fatto esplodere un petardo nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa tre minuti; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **LIVORNO** per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

# b) **CALCIATORI**

# **CALCIATORI ESPULSI**

#### SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

**DI NATALE Antonio** (Udinese): per avere, al termine della gara, in due momenti successivi, espresso all'Arbitro, con atteggiamento intimidatorio, l'intenzione di criticare pesantemente il suo operato presso l'Organo tecnico.

#### SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

**LUCARELLI Cristiano** (Livorno): per avere, al 26° del primo tempo, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose.

## SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**MELO DE CARVALHO Felipe** (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**PARISI Alessandro** (Bari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**PIZARRO CORTEZ David Marcelo** (Roma): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

RANOCCHIA Andrea (Bari): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

**VALDES ZAPATA Jaime Andres** (Atalanta): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

# **CALCIATORI NON ESPULSI**

### SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**BARONIO Roberto** (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**CODREA Paul Costantin** (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**CONTI Daniele** (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**LUKOVIC Aleksander** (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**MARCOLINI Michele** (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**MAURI Stefano** (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

**MENEZ Jeremy** (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**MIGLIACCIO Giulio** (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**MUNTARI Sulley Ali** (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**PORTANOVA Daniele** (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**SAMUEL Walter Adrian** (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

## PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

**AMMONIZIONE** 

**SECONDA SANZIONE** 

**DINIZ PAIXAO Marcus Plinio** (Livorno)

# PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

# AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

# **ASTORI Davide** (Cagliari)

## **AMMONIZIONE**

# **SESTA SANZIONE**

KJAER Simon (Palermo)
MANFREDINI Thomas (Atalanta)

#### **QUINTA SANZIONE**

**SILVESTRE Matias Augustin** (Catania)

## AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

# **BALOTELLI BARWUAH Mario** (Internazionale)

**BLASI Manuele** (Palermo)

**BOCCHETTI Salvatore** (Genoa)

**CARVALHO DE OLIVEIRA Amauri** (Juventus)

GRAVA Gianluca (Napoli)

LAZZARI Andrea (Cagliari)

LOPEZ BREIJO Diego (Cagliari)

LUCCHINI Stefano (Sampdoria)

**MEXES Philippe** (Roma)

**SEEDORF Clarence** (Milan)

**STANKEVICIUS Marius** (Sampdoria)

STENDARDO Guglielmo (Lazio)

**ZENONI Cristian** (Bologna)

## **SECONDA SANZIONE**

**BELLUSCI Giuseppe** (Catania)

**GROSSO Fabio** (Juventus)

ISLA ISLA Mauricio Anibal (Udinese)

LEDESMA Pablo Martin (Catania)

MUDINGAYI Gaby (Bologna)

PACI Massimo (Parma)

**ZAPATA VALENCIA Cristian** (Udinese)

## **PRIMA SANZIONE**

**ANTONELLI Luca** (Parma)

**DE SILVESTRI Lorenzo** (Fiorentina)

HANINE Yonese (Chievo Verona)

JURIC Ivan (Genoa)

MEGGIORINI Riccardo (Bari)

PISANO Francesco (Cagliari)

RIVAS LOPEZ Nelson Enriquez (Livorno) SANTOS BATISTA Mozart (Livorno) STELLINI Cristian (Bari) TISSONE Fernando Damian (Sampdoria)

# PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

**AMMONIZIONE** 

**QUINTA SANZIONE** 

**GALLOPPA Daniele** (Parma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

LANZAFAME Davide (Parma)

SECONDA SANZIONE

CACERES SILVA Jose Martin (Juventus) MIRANTE Antonio (Parma) QUAGLIARELLA Fabio (Napoli)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 500,00

**GILLET Jean Francois** (Bari): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione).

## c) ALLENATORI

## SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**CONTE Antonio** (Atalanta): per avere, al 39° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale indirizzando ironici applausi al Direttore di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; recidivo.

**DOS SANTOS MOURINHO Jose' Mario** (Internazionale): per avere, al 20° del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale indirizzando ironici applausi al Direttore di gara; recidivo.

Il Giudice Sportivo: dott. Gianpaolo Tosel

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 7 DICEMBRE 2009

IL PRESIDENTE Maurizio Beretta